

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERMARIELLO, BRAMBILLA, BONATTI, VIGNOLO, ORLANDI, D'ANGELOSANTE, TOMASUCCI, PIRASTU e PETRONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1968

Modifica dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in materia di pensioni di reversibilità a carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge reca modifiche all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, che stabilisce le condizioni alle quali è sottoposto il diritto a pensione di reversibilità degli orfani e dei genitori dei dipendenti statali.

Il terzo comma di detto articolo precisa la condizione della nullatenenza nel senso che essa non sussiste quando gli orfani (e i genitori nel successivo sesto comma) usufruiscano di un reddito superiore a lire 240 mila annue od appartengano a nucleo familiare il cui reddito, accertato ai fini dell'imposta complementare, superi un milione di lire all'anno. La giurisprudenza della Corte dei conti ha opportunamente interpretato la disposizione nel senso che il nucleo familiare si deve intendere non in senso strettamente anagrafico ma tributario, cioè, in sostanza, del nucleo stesso fanno parte moglie e marito ed i figli minori non emancipati (Corte dei conti, sez. II, 14 novembre 1961, n. 17225 ed altre conformi).

La legge, quindi, stabilisce attualmente una duplice condizione per il requisito del-

la nullatenenza, una nei confronti dei redditi individuali del titolare della pensione di reversibilità e l'altra nei confronti del reddito accertato ai fini dell'imposta complementare, cioè familiare nel senso sopra indicato.

Si fa presente che per determinare equamente il requisito della nullatenenza sarebbe sufficiente condizionarlo solamente a un determinato limite di reddito, ai fini della imposta complementare, come d'altra parte è già avvenuto per le pensioni di guerra per quanto riguarda in particolare l'assegno di previdenza attribuito al compimento del 55° e 60° anno di età dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall'articolo 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Tuttavia non si ritiene opportuno proporre di adottare analogo criterio, subordinando il diritto ad una sola condizione ed abolendo il massimale di reddito individuale, per non modificare radicalmente i principi adottati dal legislatore nel 1958.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non si può fare a meno, tuttavia, di chiedere che il limite individuale di reddito fissato in lire 240 mila annue sia congruamente elevato in considerazione non solo del tempo trascorso dal 1958, e dell'aumento verificatosi nel costo della vita in questi ultimi anni, ma della troppo notevole incidenza del massimale in questione che restringe eccessivamente il concetto di nullatenenza, il quale non è escluso da un reddito che superi le lire 20.000 mensili, specie nel caso in cui esso derivi da analogo trattamento di pensione.

Nel caso di figli maggiorenni inabili e di genitori vecchi o inabili, il diritto alla pensione di reversibilità trae la principale ragione dall'essere essi a carico del dipendente statale o pensionato al momento del suo decesso, e di non avere nello stesso

tempo sufficienti mezzi di vita. La nullatenenza, ovviamente, integra il concetto di carico, del quale può ritenersi una particolare specificazione. Così come, quindi, la giurisprudenza della Corte dei conti ha chiarito che il requisito del carico va accertato in base a criteri relativi ed è da ritenersi sussistente quando il figlio o il genitore abbiano ricevuto un aiuto economico anche complementare seppure indispensabile (Corte dei conti, sez. II, 21 ottobre 1960, n. 16088 ed altre), anche necessariamente il concetto di nullatenenza deve essere relativo, perchè altrimenti i criteri adottati per i due requisiti della convivenza a carico e della nullatenenza sarebbero in contrasto. L'elevazione a lire 600.000 annue del limite di reddito individuale attua pertanto i principi informatori della giurisprudenza ricordata.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Non si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore a lire 600.000 annue, tenendo conto di altra eventuale pensione o analogo assegno loro spettante, o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato, ai fini dell'imposta complementare, superi un milione e cinquecentomila lire annue ».